Allegato alla deliberazione di C.C. n. 36 del 26 settembre 2015

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Prot. n. 0013408 / P
Data 22/09/2015
Class

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

autonomielocali@certregione.fvg.it
istituzionalilocali@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555111
fax + 39 0432 555465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Allegati 4

Ai sindaci della costituenda Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro- Val Canale

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
23 SET 2015
Prot. N° 0008583

oggetto: invio della nota di trasmissione del decreto del Commissario ad acta di approvazione delle proposte di atto costitutivo e di statuto della costituenda Unione.

Si trasmettono per i successivi adempimenti i documenti indicati in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul
(sottoscritto digitalmente)

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

tel + 39 0432 555 223
tel + 39 040 377 4255

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

COMMISSARIO AD ACTA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA COSTITUENDA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE

Ai Sindaci della costituenda Unione del Canal del Ferro Val Canale

Si trasmette il decreto unitamente alle allegate proposte di atto costitutivo e di statuto della costituenda Unione territoriale intercomunale per l'approvazione da parte dei Consigli comunali nei successivi trenta giorni.
Distinti saluti.

Udine, 22 settembre 2015

Il Commissario ad acta
Carmine Cipriano

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

tel + 39 0432 555 223
tel + 39 040 377 4255

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

OGGETTO: LR 26/2014 articoli 7 e 60. Procedimento per la costituzione delle UTI. Esercizio del potere sostitutivo. Approvazione della proposta di atto costitutivo e della proposta di Statuto della Costituenda Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) come modificata dalle leggi regionali 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla l.r. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionale 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 dell'1 luglio 2015, relativa all'approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014, pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 24 del 3 luglio 2015 al Bollettino ufficiale della Regione n. 26 dell'1 luglio 2015, avente efficacia dal 4 luglio 2015, nella quale sono individuate 18 aggregazioni di Comuni;

Richiamato in particolare l'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come da ultimo modificato dalla legge regionale 20/2015, il quale disciplina gli adempimenti per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto di ciascuna UTI che possono essere così riassunti:

a) convocazione della Conferenza dei Sindaci;

b) approvazione da parte della Conferenza dei sindaci della proposta di atto costitutivo e statuto di ciascuna costituenda UTI e presentazione di detti atti ai Consigli dei rispettivi Comuni, per l'approvazione;

c) approvazione da parte di ciascun Consiglio comunale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'UTI entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;

Richiamato l'articolo 60 della legge regionale 26/2014 disciplinante le modalità di esercizio del potere sostitutivo, ed in particolare il comma 1 bis il

quale riduce a cinque giorni il termine per provvedere che la Giunta regionale assegna, mediante diffida, all'ente inadempiente nel caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2 della medesima legge, prima di procedere, in caso di ulteriore inottemperanza, alla nomina di un commissario *ad acta*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1657 del 28 agosto 2015 nella quale, in particolare, preso atto dello stato degli adempimenti di cui al punto precedente, si sono diffidati i Sindaci delle costituende Unioni che non hanno ottemperato affinché si riuniscano in Conferenza, approvino le proposte di atto costitutivo e di statuto e le trasmettano ai rispettivi Comuni, entro cinque giorni dal ricevimento della nota di trasmissione della suddetta deliberazione da parte degli uffici della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, dandone comunicazione agli indicati uffici regionali e precisamente:
a) i Sindaci dei Comuni della costituenda Unione del Canal del Ferro-Val Canale (Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio);
b) i Sindaci dei Comuni della costituenda Unione dell'Alto Friuli (Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone);
c) i Sindaci dei Comuni della costituenda Unione del Friuli centrale (Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine);
d) i Sindaci dei Comuni della costituenda Unione del Medio Friuli (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo);
e) i Sindaci dei Comuni della costituenda Unione del Natisone (Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano);
f) i Sindaci della costituenda Unione del Livenza (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1753 dell'11 settembre 2015, con cui si è proceduto alla nomina del sottoscritto quale Commissario ad acta della Conferenza dei sindaci della costituenda Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale per l'adozione dei seguenti atti:
a) approvazione della proposta di atto costitutivo della costituenda Unione;
b) approvazione della proposta di statuto della costituenda Unione;
c) trasmissione degli atti di cui ai punti a) e b) ai Comuni della costituenda Unione per l'approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali nei successivi trenta giorni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1751 dell'11 settembre 2015, recante i criteri per l'approvazione delle proposte di atto costitutivo e di statuto da parte del Commissario ad acta ai sensi dei quali:
a) il Commissario ad acta procede "*ad un'attenta verifica, all'occorrenza convocando tutti i Sindaci facenti parte dell'Unione, nell'ambito del testo statutario eventualmente sottoposto alla Conferenza dei Sindaci ma non approvato con le maggioranze qualificate richieste dalla legge, di quali norme sono condivise dagli stessi, e alla conseguente loro approvazione*";
b) per le parti dello statuto che sono oggetto di esigenze e opinioni divergenti il Commissario ad acta esperisce "*un tentativo di mediazione delle stesse e, in caso di mancato accordo, procede all'approvazione di un testo che, ove la stessa si manifesti, rappresenti la volontà della maggioranza dei Sindaci della costituenda UTI presenti alla riunione indetta dal*

Commissario e della maggioranza delle popolazioni da essi rappresentate";
c) qualora non si realizzi nessuna delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), il Commissario ad acta adotta "*norme conformi alle disposizioni previste dal legislatore regionale alla legge regionale 26/2014*".

richiamata la nota della Direzione Centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme del 15 settembre 2015 , pervenuta via PEC, con la quale è stata comunicata la nomina del sottoscritto quale Commissario ad acta per l'approvazione della proposta di Atto costitutivo e della proposta di Statuto della Costituenda Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale;

vista la nota del Sindaco di Udine del 16 settembre 2015, che autorizza il sottoscritto a svolgere le citate funzioni;

vista la nota del Comune di Pontebba prot n. 0005000 del 18 agosto 2015 a firma del Sindaco di Pontebba, sig. Ivan Buzzi, di convocazione della Conferenza dei Sindaci della costituenda Unione Canal del Ferro - Val Canale per il giorno venerdì 21 agosto 2015;

visto che in detta nota si dà atto che la convocazione viene disposta dal Comune di Pontebba ai sensi dell'art 7 comma 2 della LR 26/2014 e ss.mm e integr. "non avendo i Comuni con maggiore numero di abitanti rispetto al Comune di Pontebba provveduto in tal senso";

visto il verbale della Conferenza dei Sindaci del 21 agosto 2015 a firma del Sindaco di Pontebba, sig. Ivan Buzzi, e del segretario Comunale, dott. Evaristo Doriguzzi, dal quale risulta, tra l'altro, che lo Statuto sottoposto alla approvazione della Conferenza è stato lo "schema elaborato dalla Regione FVG" e che tale schema risulta non essere stato approvato;

vista la successiva nota Prot. 0005351 del 04 settembre 2015, a firma del Sindaco del Comune di Pontebba, con la quale è stata ulteriormente convocata la Conferenza dei Sindaci nella giornata di lunedì 07 settembre 2015;

visto il verbale della conferenza dei Sindaci del 7 settembre 2015, a firma del Sindaco del Comune di Pontebba e del segretario comunale, dott.ssa Angelica Anna Rocco, da cui risulta, tra l'altro, che la convocazione è stata disposta a seguito di diffida della Regione e da cui risulta altresì che sono stati sottoposti all'approvazione della Conferenza dei sindaci "l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'UTI Canal del Ferro - Val Canale così come elaborati schematicamente dai preposti Uffici della Regione FVG" e che tali atti non sono stati approvati;

dato atto che detti citati documenti (2 inviti e 2 verbali) sono stati acquisiti dagli Uffici del Comune di Pontebba;

dato atto altresì che la segretaria, dott.ssa Angelica Anna Rocco, ha fatto pervenire altri appunti in merito al procedimento di approvazione della proposta di Statuto;

precisato che, in attuazione dell'incarico ricevuto quale commissario ad acta ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1751, con nota del 17 settembre 2015, trasmessa via PEC, si è provveduto a convocare i Signori Sindaci della citata costituenda Unione, ovvero i Sindaci dei Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, per il giorno 18 settembre 2015;

dato atto che, come emerge dal relativo verbale, a tale riunione sono stati presenti il Sindaco di Malborghetto-Valbruna, il Sindaco di Resiutta ed il Vice

Sindaco di Pontebba;

ricordato che in detto incontro sono stati trattati i vari istituti previsti dalla Legge regionale 26/2014 e ss.mm e integr. e che, in assenza di una completa proposta di Statuto (essendo quella sottoposta a votazione nelle due sedute della Conferenza dei sindaci lo schema regionale), sono stati esaminati ed approfonditi, su richiesta del Commissario e dei Signori tre Amministratori presenti, tra l'altro, i seguenti istituti:

1) preambolo, finalità e obiettivi dell'UTI, nei termini proposti dai Signori Amministratori presenti, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti;

2) ubicazione della sede legale in Pontebba, come da indicazione all'unanimità dei Sindaci presenti, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti;

3) stemma, logo e Gonfalone della costituenda Unione, nei termini proposti dai Signori Amministratori presenti, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti;

4) previsione nello Statuto, quale organo dell'Unione, dell'Ufficio di Presidenza, composto da due sindaci oltre che dal Presidente, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti ;

5) previsione nello Statuto di un sistema di votazione con maggioranza qualificata dei due terzi per l'approvazione di alcune materie di competenza dell'Assemblea, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti ;

6) previsione nello Statuto secondo cui ciascun sindaco esprima in assemblea un voto, richiesta all'unanimità dai Sindaci presenti, nonostante il tentativo di mediazione esperito dal commissario ad acta, il quale ha proposto l'utilizzo delle ponderazioni di voto previste dall'art. 13 comma 2 della legge regionale 26/2014, armonizzandole con la previsione dell'utilizzo della maggioranza qualificata dei due terzi per l'assunzione delle delibere assembleari;

7) previsione nello Statuto della figura del Direttore e della figura del Segretario Generale, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti ;

8) previsione nello Statuto della decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'Unione, così come indicata dai signori Sindaci presenti, su cui gli stessi si sono espressi all'unanimità ;

9) previsione nello Statuto dei Subambiti, su cui si sono espressi all'unanimità i Sindaci presenti, come da loro richiesto;

Viste le proposte di atto costitutivo e di statuto, redatte dal Commissario ad acta sulla base dei criteri indicati dalla Giunta regionale nella citata deliberazione 1751 dell'11 settembre 2015 e sulla base della volontà dei Sindaci come manifestata nella riunione convocata dal Commissario medesimo in data 18 settembre 2015, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Decreta

1. Di approvare la proposta di atto costitutivo della costituenda Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro – Val Canale nel testo allegato sub A) al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare la proposta di statuto della costituenda Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro – Val Canale nel testo allegato sub B) al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di trasmettere le proposte di atto costitutivo e di statuto di cui ai punti 1 e 2 entro il 22 settembre 2015 ai Comuni della costituenda Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro – Val Canale per l'approvazione da parte dei

rispettivi consigli comunali nei successivi trenta giorni.

Udine, li 22 settembre 2015

IL COMMISSARIO AD ACTA
(avv. Carmine Cipriano)

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____ (__/__/2015) in Udine, avanti a me dott. _____, nato a _____ il _____,

SONO PRESENTI

Il COMUNE DI CHIUSAFORTE c.f. ....., con sede legale in ....., Via Lionello 1, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ..... nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI DOGNA c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI MALBORGHETTO- VALBRUNA c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI MOGGIO UDINESE c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante

Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI PONTEBBA c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI RESIA c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI RESIUTTA c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

Il COMUNE DI TARVISIO c.f. ....., con sede legale in ....., Via ....., in persona del proprio legale rappresentante Sindaco ....., nato a..... il.....CF ....., in esecuzione della deliberazione

consiliare n. .... del....., esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera..... per farne parte integrante e sostanziale;

comparenti della cui identità personale io ..... sono certo, i quali mi hanno richiesto per questo atto.

Tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 COSTITUZIONE

Tra i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita ai sensi della Legge regionale FVG 26/2014 e ss.mm. e per quanto compatibile dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, l'Unione Territoriale Intercomunale denominata "Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale".

ART. 2 NATURA

L'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale è Ente Locale dotato di personalità giuridica, avente natura di unione di Comuni.

ART. 3 FINALITA'

L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) la valorizzazione della zona montana, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio, lo sviluppo delle attività produttive;

b) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, tenuto conto della peculiarità territoriale rappresentata dalla presenza di comunità quadrilingue (slovena, germanofona, resiana e friulana) rientranti nell'ambito della tutela delle leggi nazionali e regionali;

c) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;

d) la razionalizzazione e il contenimento della spesa con l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, con particolare attenzione allo snellimento delle procedure di insediamento delle attività produttive sul territorio dell'unione.

L'Unione persegue inoltre le ulteriori finalità previste nello Statuto.

ART 4 SEDE

L'Unione ha sede legale in Pontebba.

Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

ART 5 DURATA

L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

ART.6 STATUTO - RINVII

Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento, l'esclusione di un Comune dall'Unione sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione allegato al presente atto sotto la lettera.....per farne parte integrante e sostanziale ed approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quanto previsto dallo statuto dell'Unione.

STATUTO DELL' UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE

PREAMBOLO

L'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro- Val Canale prosegue una lungimirante storia di cooperazione territoriale avviata da tempo e sfociata, in passato, nella Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale.

Riconoscendosi nell'appartenenza ad un territorio uniforme nella sua caratteristica di montanità, pur nella peculiarità delle sue composizioni, i comuni intendono dotarsi del seguente statuto ai sensi della L.R. 26/2014 affinché l'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro-Val Canale sia più della semplice somma delle singole municipalità e rappresenti una forma condivisa di governo e amministrazione del territorio capace di fornire uniformità nella qualità di servizi e pari opportunità a cittadini, lavoratori e imprese.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Istituzione e denominazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale

1. In attuazione della Legge Regionale FVG 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e la riallocazione di funzioni amministrative (di seguito sinteticamente indicata come LR FVG 26/2014), e per quanto compatibile dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita in data ..... l'Unione denominata "Unione Territoriale Intercomunale *Canal del Ferro – Val Canale*" (di seguito indicata sinteticamente come Unione o UTI del *Canal del Ferro – Val Canale*) con la partecipazione dei Comuni della Regione FVG di seguito indicati: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.
2. L'Unione Territoriale Intercomunale del *Canal del Ferro – Val Canale* è Ente Locale, dotato di personalità giuridica, avente natura di unione di Comuni, istituito dalla vigente normativa regionale per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
3. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale e ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 32 del TUEL.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che ne fanno parte..

Art. 2
Sedi

1. L'Unione ha sede legale in Pontebba.

2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3

Elementi rappresentativi dell'Unione

1. L'Unione si identifica attraverso i seguenti elementi:
   a) la denominazione "**Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale**";
   b) il proprio logo identificativo;
   c) lo stemma.

   Il Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Unione. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione, nei termini previsti dal regolamento.

   L'Unione assume quale stemma e gonfalone il logo già adottato dalla Comunità Montana del Canal del Ferro e Val Canale (logo raffigurante otto pini con un fiume nel mezzo e tre cime), l'uso del quale è stabilito da apposito regolamento.

2. La riproduzione e l'uso del nome, del logo identificativo e dello stemma dell'Unione è autorizzato dal Presidente, sentito L'ufficio di Presidenza dell'Unione.

Art. 4

Finalità e obiettivi programmatici

1. L'Unione è costituita allo scopo di realizzare un Ente che:

a) fondi la sua identità territoriale su un'eredità storica condivisa, ma soprattutto in un presente e in un futuro di cooperazione che ne facciano una comunità coesa, all'interno della quale le peculiarità e le vocazioni di ciascun territorio siano una ricchezza e un valore aggiunto per lo sviluppo equilibrato;

b) contribuisca a definire stili e pratiche di vita sostenibili nell'area montana;

c) sia un territorio vivo e vivibile, nel quale le famiglie e le imprese trovino ragioni per restare, tornare o insediarsi ex novo, un luogo di e per i giovani, capace di coniugare la montagna con l'apertura al mondo e all'innovazione.

2. Il ruolo che l'Unione assume è di:

a) progettare e attuare le politiche economiche territoriali, energetiche, ambientali, culturali, sociali di competenza con l'obiettivo di contribuire concretamente a creare un futuro sostenibile per il territorio Canal del Ferro-Valcanale e concorrere a quello dell'intera Europa;

b) garantire servizi di base che rispondano alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese in forma efficace, equa ed efficiente, accessibili e diffusi in tutto il comprensorio;

c) adottare meccanismi di perequazione e "solidarietà territoriale" che consentano di promuovere la pari opportunità di sviluppo a tutti i cittadini;

d) rappresentare con determinazione i valori e la visione concertata del comprensorio per orientare in questa direzione le risorse pubbliche e private;

e) promuovere il dialogo, stimolare l'azione degli attori del territorio e ricercare la cooperazione della Regione e degli altri soggetti su tutti i temi di interesse comprensoriale.

3. L'Unione persegue come obiettivi:

a) la valorizzazione della zona montana, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio, lo sviluppo delle attività produttive. Il territorio dell'unione copre una superficie di circa 870 Kq (pari a circa l'11% di tutto il territorio regionale). La viabilità ordinaria è molto estesa ed a questa si aggiunge la viabilità locale-forestale che rappresenta, comunque, una vitale infrastruttura per garantire l'accesso, e la relativa sicurezza, sia alle frazioni sia a località turistiche imprenditoriali (vedi malghe,segherie,insediamenti produttivi). Il territorio dell'unione comprende un area disposta in senso longitudinale per cui vi è una distanza tra il Comune di Tarvisio e di Moggio Udinese di circa 55 km. Esistono anche Comuni come Resia, che non sono situati sulla direttrice Moggio Udinese – Tarvisio e che distano, dalla stessa direttrice, circa 30 km;

b) lo sviluppo territoriale, economico, agro-silvo-pastorale e sociale sostenibile dell'intero ambito territoriale, con particolare riguardo alla vocazione turistica del territorio;

c) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, tenuto conto della peculiarità territoriale rappresentata dalla presenza di comunità quadrilingue (slovena,

germanofona, resiana e friulana) rientranti nell'ambito della tutela delle leggi nazionali e regionali;

d) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;

e) l'innalzamento, l'uniformità e la qualità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini su tutto il territorio, anche in termini di parità di accesso agli stessi da parte della collettività;

g) la razionalizzazione e il contenimento della spesa con l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, con particolare attenzione allo snellimento delle procedure di insediamento delle attività produttive sul territorio dell'unione;

h) la realizzazione e il mantenimento di un'adeguata rete infrastrutturale;

i) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, anche mediante l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse idriche e boschive;

l) tutela del contribuente anche attraverso l'adozione di regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, improntati ai principi della chiarezza e trasparenza delle disposizioni, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla semplificazione dei meccanismi impositivi e delle procedure di riscossione dei tributi;

m) conseguimento di forme di fiscalità speciale, in considerazione del carattere interamente montano e transfrontaliero (confinante con gli Stati di Austria e Slovenia) del territorio dell'Unione.

4. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 5

Funzioni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita:
   a) le funzioni comunali di cui ai successivi articoli 6 e 7;
   b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici;

c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

Art. 6

Funzioni comunali esercitate dall'Unione

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) edilizia scolastica e servizi scolastici;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;

h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari;

n) le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art 5 del presente Statuto e condividono gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine.

2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

Art. 7

Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, avvalendosi degli uffici dell'Unione, le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
   a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
   b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
   c) opere pubbliche e procedure espropriative ;
   d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
   e) procedure autorizzatorie in materia di energia;
   f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
2. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati che ne facciano richiesta, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma non include la valutazione rispetto a situazioni o compatibilità interne specifiche del singolo comune.
4. Gli organi dei Comuni aderenti all'Unione conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 8

Delega di funzioni comunali all'Unione e regime differenziato

1. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione, possono esercitare in forma associata ulteriori funzioni comunali.

Art. 9

Standard comuni di funzionamento dei servizi

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo dei servizi sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità, trattamento e di inclusione sociale per i cittadini residenti nel territorio dell'Unione.
2. Nel percorso in direzione di cui al comma 1, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 10
Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni aderenti un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, l'informazione ed i collegamenti tra i Comuni aderenti e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita all'Ufficio di Presidenza dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione nonché tutti gli strumenti informatici e non in grado di rendere efficiente e trasparente la comunicazione tra Ente e cittadino.
3. Le comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Unione - informazioni, comunicazioni, richieste di dati e notizie e quant'altro – avvengono, di norma, per via telematica.
4. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.

Art. 11
Durata, recesso e scioglimento

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero superiore a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale.
3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento nei termini di cui all'articolo 15.

Art. 12

Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero superiore a 3.000 abitanti se appartenente o appartenuto a Comunità Montane, può recedere unilateralmente, ai sensi della vigente normativa regionale, decorsi 10 anni dalla costituzione dell'Unione, mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato a maggioranza assoluta.
2. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso. E' fatta salva una eventuale diversa disciplina di legge e/o di contratto di lavoro.

Art. 13

Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione, trascorsi 10 anni dalla costituzione dell'Unione stessa, può essere presentata da uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a

comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivata, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, è sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.
3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel comune che provvede per ultimo.
4. L'Unione con deliberazione dell'Assemblea prende atto dell'avvenuta esclusione del Comune.
5. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto e definisce gli oneri e le obbligazioni costituitesi.

Art. 14
Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti chiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle ulteriormente svolte in forma associata dall'Unione secondo quanto previsto dall'art. 8 .
2. Nei casi di cui al comma 1 il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto.
3. Il recesso da una data funzione, nei casi di cui al comma 1, può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
4. In caso di recesso da una o più funzioni, si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Art. 15
Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni, ed esclusione, il Direttore dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per

l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli.

2. In caso di recesso, salvo specifici accordi intercorsi tra il comune interessato e l'Unione, il comune recedente:

   - resta obbligato nei confronti dell'unione per le sue obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'Unione come derivanti dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;

   - resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in maniera da garantire la continuità amministrativa.

4. Entro la data di decorrenza degli effetti del recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.

5. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata secondo i criteri determinati dall'Assemblea. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante convenzione scritta tra le parti interessate. Se la convenzione non viene sottoscritta, le determinazioni sulla

regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale:
   a) L'Assemblea
   b) il Presidente
   c) L'Ufficio di Presidenza
   d) L'Organo di revisione.
2. Sono organi di governo dell'Unione quelli di cui al comma 1 lettere a), b) e c). Detti organi sono costituiti esclusivamente da sindaci dei comuni aderenti all'Unione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente Statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza spetta solo un rimborso in relazione a spese vive sostenute per l'espletamento della funzione/carica espletata/ricoperta, documentate e rendicontate secondo quanto previsto dal regolamento.
5. Chi riveste una carica negli organi di governo dell'Unione cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale, nazionale e dal presente Statuto.
6. Il Sindaco di ciascun comune aderente all'unione è componente di diritto dell'Assemblea, per cui le dimissioni da componente di detto organismo sono prive di effetto. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea il

Sindaco è sostituito da un assessore a ciò delegato dal Sindaco stesso. In caso di incompatibilità prevista dalla vigente normativa statale la delega può essere conferita anche in via permanente. E' esclusa la sub- delega.

7. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di sindaco presso il comune comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.

Art. 17

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Le incompatibilità dei componenti degli organi di governo sono determinate ed accertate secondo quanto previsto dal TUEL, dalla normativa regionale e nazionale, per quanto applicabili.
2. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è il sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade anche da tale carica.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.
2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

CAPO II

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE, IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 19

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che assumono la carica di componenti dell'Assemblea.
2. Il Sindaco quale rappresentante del comune aderente all'Unione esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta dell'Assemblea nella quale è stata accertata l'assenza di incompatibilità nei suoi confronti. La verifica dell'incompatibilità può avvenire anche in forma collettiva.
3. Se l'Assemblea dell'Unione è stata sciolta, i nuovi componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni dalla data di insediamento della nuova assemblea.

4. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
5. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti del presente statuto, è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, fatte salve le diverse previsioni indicate nel presente statuto.
6. All'interno dell'Assemblea possono essere costituite commissioni consultive, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. L'Unione territoriale potrà dotarsi altresì di Commissioni consultive intercomunali.

Art. 20

Competenze dell'Assemblea dell'Unione

1. l'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita le competenze previste dalla legge al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
3. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
   a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
   b) regolamenti, tranne quello di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
   c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
   d) atti di programmazione e di pianificazione, anche di natura contabile;
   e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
   f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
   g) Piano dell'Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dell'Organo di revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;

m) atti in materia socio assistenziale e sanitaria previsti dalla legge regionale FVG 6/2006;

n) convenzioni con altri Enti locali;

o) partecipazione dell'ente locale a società di capitali.

4. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono con parere obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
5. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 4 è ridotto a venti giorni.
6. Le deliberazioni di cui al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dall'Ufficio di presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21

Sistema di votazione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del numero dei componenti previsto dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto per ciascun Comune.

3. Nessun Comune aderente all'Unione può utilizzare l'incremento del numero di voti previsto dalla normativa regionale in ordine al tasso di turisticità.
4. Il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva alla costituzione dell'Unione, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente secondo quanto previsto dal comma 2.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei componenti, nelle materie di cui all'art. 20 comma 3 lett. a) (prima votazione), b, c), d), g), h), n), o); negli altri casi le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza .
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza e, in mancanza, dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali.

Art. 22

Sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Assemblea si riunisce e delibera, di norma, presso la sede dell'Unione.
4. L'Assemblea può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
5. Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza disciplina in particolare:
   a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
   b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
   c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
   d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, salvo quanto previsto dall'art. 21 (sistema di votazione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza);

6. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei voti dei componenti l'Assemblea, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
7. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai componenti dell'Assemblea sulle questioni sottoposte all'Assemblea stessa convocando l'assemblea, unitamente all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.
8. Nei casi in cui è previsto il parere dei rispettivi Consigli comunali le proposte di deliberazione sono trasmesse ai Comuni aderenti all'Unione almeno 40 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 23

Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art . 24

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei voti, tra i suoi componenti, nella prima seduta dell'Assemblea.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto.
3. In particolare il Presidente dell'Unione:
   a) nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza e può revocarli;
   b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento;
   c) nomina il Direttore e può revocarlo,

d) sovrintende al funzionamento degli uffici,
e) attribuisce gli incarichi dirigenziali,
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
h) nomina il Segretario dell'Unione;
i) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promuovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
j) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
k) vigila sull'osservanza, da parte dei titolari di posizione organizzativa e del Direttore, degli indirizzi dell'Ufficio di presidenza per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
l) assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Presidenza con quella dei Titolari di posizione organizzativa e del Direttore;

4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea. In tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata con maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei voti dei componenti l'Assemblea e messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. La mozione, se è approvata, comporta la decadenza anche dell'Ufficio di Presidenza.
6. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.
8. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività.

Art 25

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza ha funzioni esecutive e svolge tutte le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e ne coordina l'attività, e da 2 sindaci (denominati assessori) dei comuni aderenti all'Unione.
3. I componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea entro 7 giorni dalla entrata in carica. Dei provvedimenti di nomina e revoca viene data comunicazione all'assemblea nella prima seduta successiva.
4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. L'Ufficio di Presidenza riferisce annualmente all' Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa. L'Ufficio di Presidenza dà inoltre attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea.
6. L'Ufficio di Presidenza predispone la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio Annuale e Pluriennale da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
7. In caso di urgenza l'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. L'Ufficio di Presidenza dispone i prelievi dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
8. Il Presidente affida ai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
9. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.
10. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 26
Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Unione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, rapidità , efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento del merito.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.
4. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità, adattabilità e rapidità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.
5. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi è prevista la possibilità di una gestione decentrata attraverso l'istituzione di subambiti. Il funzionamento e l'organizzazione dei subambiti sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Art. 27
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Unione, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei

ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 28

Personale dell'Unione

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
2. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti aderenti distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito dalla Comunità Montana, dalla Provincia, dalla Regione o da altri enti e, in caso di necessità, da personale assunto secondo le normative vigenti.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. In sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito da personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati.
5. Il personale dei Comuni, della Comunità Montana e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.
6. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.
7. La programmazione del fabbisogno del personale, ulteriore rispetto a quello inserito stabilmente nella dotazione organica, dovrà essere preceduta da un accordo di programma con i Comuni aderenti, qualora la programmazione riguardi la messa a disposizione di personale dei Comuni.
8. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti dalla contrattazione collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
9. I dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 29

Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato sul territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, previo assenso ed accordo operativo del comune interessato.
2. L'avvalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad essere svolte esclusivamente nel territorio del comune avvalso, nell'interesse e a beneficio del comune medesimo.

Art. 30
Direttore dell'Unione

1. L'Unione, per la sua dimensione e complessità organizzativa, prevede nella propria organizzazione la figura del Direttore che è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dal presente statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale.
3. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 2, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
4. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.
5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'Incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di Presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 31

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dall'Ufficio di Presidenza per il perseguimento dei fini dell'Unione.
2. Il Direttore è l'organo che sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; lo stesso coordina l'attività tecnico-operativa dell'Unione, svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Titolari di posizione organizzativa responsabili dei settori di attività dell'Unione.
3. Al Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, controllo, predisposizione dei piani, programmi e indirizzi operativi, nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dall'Unione.
4. Il Direttore esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dal Presidente.

Art. 32

Il Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni.
2. Il Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento in materia di enti locali al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario Generale può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, per gravi violazioni. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione.
4. L'incarico può essere rinnovato.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale lo stesso è sostituito da uno degli altri segretari dei comuni aderenti all'Unione scelto dal Presidente.

Art. 33

Titolari di posizione organizzativa

1. I titolari di posizione organizzativa sono individuati tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono, su incarico del Direttore, agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Direttore, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 34

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, l'oggetto e i criteri per la determinazione del compenso.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 35

Partecipazione popolare e accesso

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.
5. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 36

Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
   a) all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
   b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
   c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, con Regolamento, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
3. L'Assemblea dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 37

Sportello per il cittadino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi esercitati dall'Unione, la stessa garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

2. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati.

Art. 38

Uffici decentrati

1. L'Unione può attivare presso i singoli Comuni aderenti Uffici decentrati in relazione alle funzioni e ai servizi esercitati dall'Unione direttamente o per delega dei Comuni aderenti.

TITOLO V

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 39

Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza, economicità e rapidità.
2. All'Unione si applicano le norme regionali in materia e, per quanto applicabili, i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o agli enti locali.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, l'Organo di revisione, il controllo di gestione, il Piano dell'Unione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 40

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:
   a) risorse assegnate dalla Regione all'Unione destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate;
   b) trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione secondo quanto indicato al comma 3;
   c) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;

d) incentivi regionali previsti dalle leggi di settore;
e) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
f) rendite patrimoniali;
g) accensione di prestiti;
h) prestazioni per conto di terzi;
i) quote di compartecipazione degli utenti;
l) altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, ivi compresi lasciti e donazioni.

3. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

I trasferimenti di cui alle lettere a) e b) sono definiti dai singoli Comuni con deliberazione consiliare

4. Con apposito regolamento sarà definita la disciplina non prevista dalla legge e dal presente Statuto relativa ai rapporti tra Comuni aderenti e Unione, in particolare i criteri di riparto degli oneri afferenti i servizi.

Art. 41

Organo di revisione

1. L'Assemblea dell'Unione elegge l'Organo di revisione secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma 3 l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. I Comuni si avvalgono dell'Organo di Revisione dell'Unione a decorrere dal primo rinnovo utile.

Art. 42

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Unione entro 5 giorni;
   c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rarte di ammortamento di mutuo, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 43

Piano dell'Unione

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art. 170 del D.Lgsl. 267/2000 (TUEL).
3. La relazione annuale sull'attuazione del piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Art. 44

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Nel regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche disciplinanti le forme e le modalità del controllo di gestione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Decorrenza dell'esercizio di funzioni e servizi

1. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), i), l) e n) a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma 1 lett. h) a decorrere dal 1 gennaio 2017.
3. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma 1 lett. e) e m) a decorrere dal 1 gennaio 2018.
4. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b) a decorrere dal1 gennaio 2016.
5. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 7 comma 1 lett. e) e f) a decorrere da'1 gennaio 2017.
6. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 7 comma 1 lett. c) e d) a decorrere dal1 gennaio 2018.

Art. 46

Altre disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

Art. 47

Regolamenti

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune sede dell'Unione.

Art. 48

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.